



N. 09
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA IN PRESENZA E A "PORTE CHIUSE"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

**OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE DETRAZIONI PER
L' ANNO 2020**

L'anno **DUEMILAVENTI**, questo giorno **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **20,00** nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	BERSANI	GIUSEPPE
2	FREPPOLI	GIUSEPPE
3	DOVANI	GIUSEPPE
4	MATERA	EMANUELA
5	BOSELLI	UMBERTO
6	ANTONIOLI	MICHELE
7	FANTINI	DEBORA
8	ELEUTERI	FILIPPO
9	IRTI	IVAN
10	RIGOLLI	MARCO
11	FREGHIERI	CRISTIAN

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	PEZZA	VALENTINA	- assente giustificato
2	NEGRI	GIANLUCA	- assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale **Dr. Giovanni De Feo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **GIUSEPPE BERSANI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'anno 2020 è interessato da una situazione di emergenza pandemica causata dal COVID-19, e che questo sta comportando gravi criticità nel tessuto socio economico. Questa Amministrazione recependo la normativa di riferimento intende dare sostegno e tutelare i contribuenti che hanno subito gravi danni a causa dell'emergenza sanitaria, introducendo specifiche esenzioni TARI nei confronti delle attività economiche chiuse a causa del lockdown;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014 che ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, I.U.C.) disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020 - che all'articolo 1, comma 738 sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore la TARI;

VISTE:

- La delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, (ARERA), n. 443/2019, recante "**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018 -2021**;
- La delibera di ARERA n. 444/2019, recante "**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSILATI**";

VISTO Il Decreto Legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, che modifica l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, relativamente alla categoria degli studi professionali;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse PER IL 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 di cui ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE , relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi integrato in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

ATTESO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, delibera n. 57/2020 ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza e regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e appurato che la stessa Autorità ha il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti e dato atto che, considerando l'evoluzione normativa in atto, emerge un contesto assai complesso per la gestione della TARI, nonché per la procedura di approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità socio- economiche dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre a differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 del predetto l'art. 107 del Decreto Legge n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, ***“possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”***;

RITENUTO opportuno, per il contesto socio-economico sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando quelle applicate per l'anno 2019, con l'obbligatorietà di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 Dicembre come consentito dalla normativa vigente sopra citata;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle del 2019 riportate negli allegati "A" e "B" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATA la particolare situazione socio-economica causata dalla **pandemia Covid-19**, è stato necessario posticipare i versamenti TARI per l'anno in corso con delibera n. 46/2020, fissandone nuove scadenze: 1^a **rata entro il 16 Luglio 2020** - 2^a **rata entro il 16/11/2020**;

VISTO, l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, che ha allineato il termine di approvazione delle tariffe TARI con il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Per l'anno 2020 tale termine è il 31 Luglio 2020;

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 del 5 Maggio 2020, con la quale l'Autorità interviene nel campo delle riduzioni tariffarie in merito all'emergenza COVID-19

prevedendo per le utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata, riduzioni obbligatorie e facoltative;

CONSIDERATO che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “**episodiche**” da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, considerate in deroga alla Legge n. 147/2013;

RITENUTO altresì che le riduzioni tariffarie riferite alle utenze non domestiche siano immediatamente efficaci e trovino immediata applicazione;

PRESO ATTO che la conferma per il 2020 delle tariffe 2019 e l'applicazione immediata delle riduzioni per le utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata, comporta uno sbilanciamento che al momento va finanziato dal Bilancio comunale;

RICHIAMATO il documento di consultazione ARERA n. 189/2020 del 26 Maggio, con il quale l'Autorità intende indicare gli strumenti e le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della sua precedente deliberazione 158/2020/R/RIF, sia più in generale per gli eventuali oneri straordinari derivanti dalla emergenza COVID-19;

PRESO ATTO che la presente delibera deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall' art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati “**A**” e “**B**” alla presente deliberazione, che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 2019, che si intendono applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di provvedere entro il 31 Dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF anno 2020 e di prevedere che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa in materia che è al momento in continua evoluzione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

Consiglieri presenti	n.	11
Voti favorevoli	n.	8
Astenuti	n.	3 (<i>Irti - Rigolli - Freghieri</i>)

D E L I B E R A

- **di richiamare** quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** gli **allegati “A” e “B”** alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima relativi alle tariffe della TARI 2019 da applicare per l’anno 2020;
- **di applicare** le riduzioni alle utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata;
- **di provvedere** entro il 31 Dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno in corso;
- **di stabilire** che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
- **di stabilire che unicamente per il 2020** le scadenze TARI sono modificate nel seguente modo: **1^ rata 16/07/2020 - 2^ rata 16/11/2020;**
- **di tramettere** la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
- **di tramettere** la presente deliberazione al gestore del servizio Tari: Iren Ambiente SpA per i conseguenti successivi adempimenti;
- **di inserire** il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Castell’Arquato per la consultazione dei contribuenti, dei tecnici, dei CAF e dei commercialisti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

Consiglieri presenti	n.	11
Voti favorevoli	n.	8
Astenuti	n.	3 (<i>Irti – Rigolli - Freghierì</i>)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE DETRAZIONI PER
L' ANNO 2020**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr Massimo Ampollini -

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione Consiglio Comunale
n. 09 del 04.06.2020

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **09 06 2020**

Addi 09 06 2020

. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

- Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 09 06 2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
